



Legge n. 221 del 28 dicembre 2015 “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”

Sintesi delle norme di interesse dei Comuni

Il 18 gennaio 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 è stata pubblicata la legge n. 221/15 inerente **“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”**.

Le nuove norme, nelle intenzioni del legislatore sono volte a dare un contributo fattivo allo sviluppo della *green economy*.

Il provvedimento affronta quindi diversi temi ed interviene sulle misure di prevenzione nella produzione dei rifiuti, mobilità sostenibile, prevenzione del rischio idrogeologico nonché in tema di servizio idrico integrato.

Nello specifico la legge, in relazione alla **gestione dei rifiuti ed alla vigilanza sulla stessa attività, introduce modifiche rilevanti di alcune parti del d.lgs. 152/2006 s.m.i.**, c.d. codice dell'ambiente. E' infatti soppresso l'Osservatorio nazionale dei rifiuti (art. 29), ormai cessato, le cui funzioni, ulteriormente incrementate (verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti; elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio per l'affidamento della gestione integrata dei rifiuti; elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi *standard* e definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo «chi inquina, paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento) vengono affidate al Ministero dell'Ambiente che si avvale dell'ISPRA. Sono inoltre dettate norme di trasparenza, anche mediante pubblicazione *web* annuale, delle pertinenti informazioni sulla gestione dei rifiuti da parte delle Regioni, che oltre a dover indicare la percentuale di raccolta differenziata totale devono pubblicare tutte le informazioni utili per definire lo stato di attuazione dei Piani regionali e degli altri programmi previsti dalla norma, rendendo fruibili: la percentuale di rifiuti effettivamente riciclati; l'indicazione, per le discariche, dell'ubicazione, della proprietà, delle autorizzazioni, della capacità volumetrica autorizzata, della capacità volumetrica residua disponibile e della quantità di materiale ricevuto suddiviso per codice CER nonché con la quantità di percolato prodotto.

Rispetto agli obiettivi di **raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani** vengono inserite alcune modifiche importanti (art. 32). Restano fermi gli obiettivi di RD già previsti, ma il provvedimento dispone che il superamento di determinati livelli di raccolta differenziata, faccia scattare riduzioni del tributo speciale per il deposito dei rifiuti solidi in discarica (c.d. ecotassa), secondo un'apposita e specifica tabella.

L'addizionale del 20% al tributo speciale (i cui proventi vanno alla Regione e affluiscono in un apposito fondo destinato a finanziare interventi di prevenzione della produzione di rifiuti previsti dai piani regionali, il cofinanziamento degli impianti e attività di informazione ai cittadini sulla prevenzione e RD), viene posta direttamente a carico dei Comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di RD vigenti e non sono più a carico dell'Autorità d'ambito (che prima ne ripartiva l'onere tra i Comuni del proprio territorio).

In relazione al **calcolo del grado di efficienza della raccolta differenziata**, la norma sancisce che sia fatto annualmente in base ai dati relativi a ciascun Comune. Ogni Regione definisce quindi un metodo *standard* per calcolare e verificare la propria RD. I dati trasmessi dai Comuni sono validati dall'ARPA o da altro organismo pubblico che già svolge tale attività.

E' inoltre disposto **un periodo “transitorio” massimo di 24 mesi per l'adeguamento di situazioni pregresse, per raggiungere le percentuali di RD previste dalla normativa vigente.**

La nuova norma prevede poi l'autorizzazione del compostaggio aerobico domestico individuale (art. 37), cui segue una riduzione sulla tariffa dovuta per gli utenti che attivano tale sistema.

La nuova legge introduce anche un sistema volontario sperimentale (durata di un anno), del **vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi contenenti birra o acqua minerale** serviti al pubblico da alberghi e residenze di villeggiatura, ristoranti, bar e altri punti di consumo (art. 39). Tale sistema, attivato volontariamente dal singolo esercente per gli imballaggi succitati, sarà oggetto di valutazione rispetto ai risultati conseguiti.

Il provvedimento interviene inoltre, con una norma inserita nel Codice Ambientale, rubricata **“rifiuti di prodotti da fumo e di piccole e piccolissime dimensioni”** (art. 40) sancendo il divieto di abbandono di prodotti da fumo, gomme da masticare e di rifiuti di piccole e piccolissime dimensioni (fazzoletti, scontrini, ecc.) e prevedendone le relative sanzioni. Queste ultime confluiscono, per il 50% a bilancio dello Stato e riassegnate ad un apposito Fondo (istituito presso il Ministero dell'Ambiente) mentre il restante 50% è assegnato ai Comuni in cui sono accertate le violazioni. Le modalità attuative sono rimandate ad un provvedimento del Ministero dell'Ambiente.

La nuova disposizione interviene anche sui **rifiuti di pile ed accumulatori** (art. 43), nel novero delle particolari categorie di al pari dei rifiuti elettrici ed elettronici, rinviando così alla disciplina recata dal d.lgs. 188/2008 di attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti.

Modificando poi il primo periodo del comma 1 dell'articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 (art. 44) la norma prevede che, nelle **ordinanze contingibili ed urgenti**, emanate da Presidente della Giunta regionale o Presidente della provincia ovvero dal Sindaco, siano comunque rispettate le disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea.

Il provvedimento consente inoltre alle Regioni di promuovere misure economiche di incentivo, da corrispondere con modalità automatiche e progressive (art. 45), per i Comuni che attuano misure di **prevenzione della produzione dei rifiuti** in applicazione dei principi e delle misure previsti dal programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e dai rispettivi programmi regionali oppure riducono i rifiuti residuali e gli scarti del trattamento di selezione delle raccolte differenziate da avviare a smaltimento.

Come anticipato la nuova legge interviene anche in **materia di servizio idrico integrato**.

E' infatti disposta (art. 58), **l'istituzione di un Fondo di garanzia per il settore idrico** (istituito presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico) destinato a finanziare interventi di potenziamento delle infrastrutture idriche (ivi comprese le reti di fognatura e depurazione) nonchè a garantire il contenimento degli oneri gravanti sulle tariffe.

Sono inoltre inserite norme che istituiscono la **tariffa sociale del servizio idrico integrato** (Art. 60) finalizzata ad assicurare, agli utenti in condizioni economico-sociali disagiate, l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.

E' infine disposto che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il **contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato** (art. 61), volte ad assicurare la copertura dei costi per l'equilibrio economico e finanziario dei gestori nonchè a garantire il quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura per gli utenti morosa.